



COMUNE DI VOLPEDO

C.A.P. 15059 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

-C. F. e P IVA: 00451230064

- *Uno dei borghi più belli d'Italia* -

Ufficio Tecnico

P.zza Libertà 26 tel. 0131/80141 fax: 0131/806577 www.comune.volpedo.al.it

e-mail: tecnico@comune.volpedo.al.it p.e.c.: volpedo@pcert.it

Ordinanza n. 04 del 19.05.2021

Oggetto: *Manutenzione e pulizia fossi, taglio rami e siepi sporgenti su strade comunali, manutenzione aree verdi e/o inedificate.*

IL SINDACO

Premesso che al fine di rendere più sicura la viabilità secondaria di uso pubblico nonché le abitazioni interessate e di prevenire situazioni di allagamento, risulta necessario:

- regolare il deflusso delle acque meteoriche e in particolare mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate ed i fossi che attraversano le proprietà private, soprattutto quelle prospicienti e adiacenti le strade comunali;
- garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse, mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione adiacenti le strade comunali, la viabilità ad uso pubblico, la viabilità vicinale e le abitazioni interessate;
- mantenere puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonché i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale;

Dato atto che:

- il non regolare scolo e deflusso delle acque può comportare, a causa del ristagno delle stesse, l'insorgere di numerosi problemi di carattere igienico/sanitario, quali il richiamo per topi, il proliferarsi di insetti e la formazione di putrescenze maleodoranti;
- in alcuni fossi e canali da anni non vengono svolti i normali lavori di manutenzione quali: pulizia del fondo dai detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo;

Considerato che in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti delle scarpate non correttamente sfalciate;

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, necessario che si provveda allo spurgo e alla pulizia dei corsi d'acqua quali: canali, tombinature e fossi correnti sul territorio comunale, allo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque;

Richiamate le disposizioni legislative del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e ss.mm.ii.) che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra;

Visti gli articoli 913, 915, 917 e 976 del Codice Civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e gli utilizzatori degli stessi;

Visto il Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, ed il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici e di fabbricati sia rurali che urbani adiacenti ad abitazioni private, strade, piazze, viali, marciapiedi, aree pubbliche aperte al transito, siano esse comunali, provinciali o vicinali, di procedere, agli interventi di seguito elencati ai punti da 1 a 6 da effettuarsi secondo le seguenti scadenze:

- primo ciclo di manutenzione entro e non oltre il 16 giugno 2021
- secondo ciclo di manutenzione entro e non oltre il 15 ottobre 2021

INTERVENTI DA EFFETTUARSI

1. taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private, nelle aree prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
2. regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti nelle aree private e in quelle site nella vicinanza di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, in particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal Codice della Strada;
3. taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali e/o luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
4. regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private e quelle prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
5. escavazione, profilatura, risezionatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali in aree private, nonché dei tratti tombinati sia in prossimità dei passi carrai o dei tratti tombinati a confine tra le proprietà private, in modo tale da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
6. rispettare, nelle arature dei terreni, la distanza minima prevista dal Regolamento per la difesa e il rispetto ambientale;

AVVERTE

In caso di inadempienza a quanto disposto, al verificarsi di situazioni costituenti pericolo per la pubblica incolumità o intralcio alla pubblica viabilità, si procederà all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, con spesa a carico degli inadempienti e conseguente applicazione delle sanzioni di legge, se tali inadempienze dovessero essere causa di danni agli stessi inadempienti saranno ritenuti responsabili sia civilmente che penalmente

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa al comandante della Polizia Municipale e alla Prefettura di Alessandria per quanto di competenza; la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio comunale e la sua diffusione mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune.

INFORMA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 L. 689/1981 e art. 133 D.Lsg. 104 del 02.07.2010 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e ss.mm.ii).

INVITA INOLTRE

a mantenere la pulizia e il decoro delle proprie abitazioni e relative pertinenze adiacenti a strade, piazze, marciapiedi, aree pubbliche aperte al transito, siano esse comunali, provinciali o vicinali tramite il semplice contenimento della vegetazione infestante; essere annoverati tra “i Borghi più Belli d'Italia” è un onore che comporta qualche piccolo sacrificio: contribuire alla cura del luogo in cui si vive deve essere un impegno condiviso da tutti per il bene comune.

Il Sindaco
Dott.ssa Elisa Giardini